



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7**

OGGETTO:

LEGGE 23.12.1998 N. 448 E S.M.I. ATTESTAZIONE CHE FRAZIONI O CASE SPARSE INDIVIDUATE DAL COMUNE SI TROVANO AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO OVE HA SEDE LA CASA COMUNALE.

L'anno duemilatrecento addì ventisette del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Consigliere	Sì
4. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	No
5. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. DEMARCHI PIETRO - Consigliere	Sì
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
8. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
9. SANDROLINI IVANA - Consigliere	Sì
10. DINI RENATA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR.SSA SABRINA SILIBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 comma 2 della legge 28.12.2001 il quale stabilisce che i benefici previsti dall'art. 8 comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23.12.1999 n. 448, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica E del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale;

VISTO l'art. 2 comma 13 della legge 22.12.2008 n. 203 il quale ha esteso al 31.12.2009 le agevolazioni previste dall'art. 13 comma 2 della legge 28.12.2001;

CONSTATATO che a decorrere dal 1° gennaio 2010 non sono state previste proroghe della efficacia delle disposizioni agevolative stabilite dall'art. 13 comma 2 della legge 28.12.2001;

VISTO il D.M. del 20.12.2012 (pubblicato sulla G.U. n. 57 del 08.03.2013), che reca modifiche alla tabella A allegata al D.M. 09.03.2009 e s.m.i.;

COSNIDERATO pertanto che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve essere ora individuato sulla base dell'art. 8 comma 10 lettera c) punto 4 come modificato dall'art. 12 comma 4 della legge 23.12.1999 n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legge 30.9.2000 n. 268 convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000 n. 354;

VISTO l'art. 17-bis comma 2 del decreto legge 24.6.2003 n. 147 convertito in legge 1 agosto 2003 n. 200 il quale stabilisce che l'art. 8 comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23.12.1999 n. 448, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

CONSIDERATO CHE l'art. 4, comma 2, del D.L. 30.09.2000 n. 268, convertito con modificazioni nella Legge 23.11.2000 n. 354 e come modificato dall'art. 27, comma 3, della Legge n. 388 del 23.12.2000 – precisa che per “frazioni di Comuni” si devono intendere “le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”;

VISTA la nota dell'Agenzia delle dogane n. 178604 del 31 dicembre 2009 con la quale, a seguito di analitica ricostruzione del quadro normativo vigente alla data del 1 gennaio 2010, precisa “...in buona sostanza il beneficio di cui all'art. 8 comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. n. 268/2000 come...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;

VISTA l'ulteriore nota dell'Agenzia delle Dogane n. 5961 R.U. del 15 gennaio 2010 con la quale, nel rilevare il quadro confuso delle disposizioni normative, unitamente alla non sempre chiarezza delle deliberazioni nella parte in cui non individuano la presenza o meno della sede municipale all'interno delle frazioni non metanizzate;

VISTA l'ulteriore nota dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12.04.2010, secondo la quale, per effetto del combinato disposto dell'art. 8, comma 10 lett. C) della Legge 23.12.1998 n. 448 e dell'art. 4, comma 2, del D.L. 30.09.2000 n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle “porzioni edificate (dei comuni ricadenti nella zona climatica “E” di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;

TENUTO CONTO CHE tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata";

CONSIDERATO che la nota citata propone soluzioni procedurali da parte degli utenti, in base alle quali le ditte fornitrici " emettano..fatture a prezzo pieno, provvedendo successivamente alle rifusioni di quanto eventualmente dovuto una volta acquisiti, da parte degli utenti, gli atti adottati rilasciati dalle amministrazioni comunali ed attestanti il diritto ad usufruire della agevolazione medesima;

VISTA in proposito la deliberazione del Consiglio Comunale del 28.05.2007 n. 07 e n. 04 del 25.03.2010, con le quali si è provveduto ad approvare l'aggiornamento dello stato della rete di distribuzione del gas metano e ad approvare l'elenco delle frazioni e case sparse non metanizzate;

RAVVISATA l'opportunità di adottare apposita deliberazione con la quale si attesti che le frazioni o case sparse, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.05.2007 e n. 04 del 25.03.2010, si trovano al di fuori del centro abitato ove ha sede la sede comunale;

DATO ATTO CHE la casa comunale ha sede presso il capoluogo in via Umberto I n. 5,

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di confermare l'aggiornamento dello stato della rete di distribuzione del gas metano dell'abitato di Casaleggio Novara, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 28.05.2007 e n. 04 del 25.03.2010, così come risultante dall'elenco riportato nell'allegato sub. A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
- Di attestare e certificare che:
 - a) che le frazioni o case sparse individuate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 28.05.2007 e n. 04 del 25.03.2010 si trovano al di fuori del centro abitato ove ha la sede la casa comunale;
 - b) che gli utenti serviti da società fornitrici di gasolio o GPL nell'ambito delle frazioni o case sparse individuate con le deliberazioni suindicate hanno il diritto di usufruire, anche successivamente al 31.12.2009 delle agevolazioni e dei benefici previsti dall'art. 8 comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 27.03.2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F.to: ARCH. ADRIANO FONTANETO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 09.04.2013.

Li, 09.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 27.03.2013

Il Segretario Comunale
DR.SSA SABRINA SILIBERTO